



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIULIANO, CICOLANI, CORONELLA, GERMONTANI, NESSA, TANCREDI, CIARRAPICO, MAZZATORTA, ALICATA, PICCIONI, RIZZOTTI, COLLINO, NESPOLI, GHIGO, PALMIZIO, BARELLI, MASSIDDA, ASCIUTTI, BENEDETTI VALENTINI, BUTTI, Nicola DI GIROLAMO, GASPARRI, AMORUSO, CARRARA, STANCANELLI, PONTONE, LI GOTTI, LICASTRO SCARDINO, VALENTINO, CASTRO, SAIA, GAMBA, BOSCIETTO, DI GIACOMO, CONTINI, SARRO, TOTARO, COSTA, CURSI, TOFANI, CONTI, ORSI, GENTILE, LATRONICO, GALIOTO, PARAVIA, PASTORE, DE LILLO, BETTAMIO, BONFRISCO, PICCHETTO FRATIN, ALLEGRINI, BALBONI, FAZZONE, MALAN, DE FEO, Antonio BATTAGLIA, PORETTI, MUSSO, VALLARDI, POLI BORTONE, FASANO, BALDINI, MARAVENTANO, LAURO, VACCARI, SANTINI, RAMPONI, MAZZARACCHIO, VICARI, DE ANGELIS, BEVILACQUA, MESSINA, VETRELLA, CALABRÒ, BRICOLO, MENARDI, SIBILIA, CAGNIN, FIRRARELLO, CUTRUFO, CARUSO, IZZO, SCOTTI, VICECONTE, LONGO, FLERES, BIANCONI, ZANETTA, COLLI, CAMBER, BODEGA, AMATO, MORRA, FERRARA, QUAGLIARIELLO, CASOLI, SACCOMANNO, SCIASCIA, TOMASSINI, MAURO, CANTONI, ESPOSITO, GRAMAZIO, VIESPOLI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, Paolo FRANCO, CARLINO, LEONI, MASCITELLI, STIFFONI, MONTI, MONTANI, OLIVA, D’ALÌ, D’ALIA e LUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2008

Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si introduce l'obbligo da parte dei sindacati e delle loro associazioni della redazione del rendiconto annuale di esercizio e si determinano le modalità di pubblicazione di tale documento.

In questa materia esiste sicuramente un vuoto normativo che, peraltro, ormai da anni viene meritoriamente segnalato anche da alcuni autorevoli responsabili dello stesso sindacato. Come è noto, infatti, la legislazione vigente non prevede per i sindacati (tranne il caso in cui svolgano attività di natura commerciale) alcun obbligo generalizzato di redazione del rendiconto annuale di esercizio.

In un momento storico in cui di continuo si richiama la necessità di informare le attività che riguardano interessi generali o comunque di larghi settori ad una piena «trasparenza», non appare ormai più giustificabile l'insussistenza di un obbligo a carico delle associazioni sindacali di rendicontare e pubblicizzare la loro situazione finanziaria e patrimoniale.

È certamente superfluo sottolineare la fondamentale e delicata funzione che ai sindacati ed alle loro associazioni viene unanimemente riconosciuta e la loro profonda, significativa incidenza nella vita produttiva, politica e sociale del Paese.

Ai fini che qui in particolare interessano, basti ad esempio ricordare (per limitarsi ad evidenziare la loro complessa organizzazione, dovuta anche alla loro diffusa presenza sul territorio) che secondo stime attendibili i tre maggiori sindacati-Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) e Unione italiana del lavoro (UIL) raccolgono ogni anno contributi superiori a

2 miliardi di euro tra tesseramenti, attività di servizi e contributi vari. Oltre a ciò si consideri che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che funge da esattore, trattiene a favore dei sindacati il 3 per cento dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l'1 per cento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per i lavoratori socialmente utili. È stato calcolato che nel 2006 l'INPS a tale titolo ha versato alla sola CGIL 331 milioni. Sempre nel 2006 l'INPS, inoltre, ha pagato per le dichiarazioni dei redditi dei pensionati 120 milioni di euro (di cui 90 a CGIL, CISL e UIL) ai centri di assistenza fiscale dei sindacati (CAF), che nello stesso anno hanno anche incassato dal fisco ulteriori 186 milioni di euro (di cui circa 39 milioni alla CGIL, 31 milioni alla CISL e 12 milioni alla UIL) per il contributo di 15,7 euro che ricevono per ognuna delle oltre 12 milioni di dichiarazioni di redditi redatte per i lavoratori in attività.

Va, poi, considerato l'assai rilevante patrimonio immobiliare delle tre Confederazioni (che, peraltro, godono dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili), la cui parte più consistente e di pregio (ad esempio, a Roma, la sede della CGIL di Corso Italia, la sede della UIL a via Lucullo, il palazzo della CISL di via Buoncompagni) è ad esse pervenuta a titolo gratuito dalle disciolte organizzazioni sindacali fasciste. Secondo stime affidabili provenienti proprio da autorevoli fonti sindacali, attualmente la CIGL ha di sua proprietà circa 3000 sedi, la Cisl poco meno di 5000 e la UIL, tramite la controllata Labour UIL Spa, immobili per un valore attuale di circa 200 milioni di euro.

Da ultimo ma non per ultimo, va considerata la gestione dei fondi pensione, l'utilizzo

dei fondi europei per la formazione, la rappresentanza sindacale in numerosissimi enti ed amministrazioni, statali e non. Tra i tanti: nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nei comitati di indirizzo e vigilanza dei maggiori enti previdenziali, nelle Camere di commercio, nei consigli di amministrazione delle grandi aziende a partecipazione statale.

Discorso a parte è l'ingente ricavato dei patronati che, seppure formalmente autonomi, hanno, come è noto, uno strettissimo collegamento con i sindacati, di cui appaiono dirette emanazioni.

Superfluo è poi sottolineare la loro capillare articolazione territoriale che coinvolge direttamente od indirettamente milioni di persone. È stato calcolato che le sole tre Confederazioni con i loro ventimila addetti, tra dipendenti in senso stretto e distaccati, e con il loro presumibile ma verosimile fatturato da multinazionale sono l'ottava azienda privata italiana (secondo un quotidiano economico italiano che è riuscito a «scovare» il bilancio consolidato della CGIL del 2007, il primo sindacato italiano ha 151 società controllate - che hanno un capitale sociale di 27 milioni di euro -, poco meno di tremila dipendenti e un fatturato di 239 milioni di euro).

Un siffatto poderoso apparato, che ha una solida ed articolata architettura finanziaria ed economica, cospicuamente alimentata da un sistema (giustamente, forse) di favore, può ancora essere esentato dall'obbligo di un rendiconto secondo precise e codificate regole di trasparenza e di legalità che si impongono (giustamente) agli altri? È assai difficile, se non impossibile, sostenere il contrario. Evidentemente pretestuoso, oltre che palesemente errato, appare al riguardo il generico, fumoso ed interessato ricorso all'«alibi» della lesione della libertà sindacale (sulla quale si dirà *infra*) per contrastare l'onere/obbligo del rendiconto.

A tal proposito va opportunamente ricordato che in Inghilterra, cui spesso si fa rife-

rimento in tema di libertà sindacali, la legge impone ai sindacati di tenere i registri contabili di tutte le transazioni economiche e del complesso delle loro attività e passività, prevedendo al tempo stesso un valido sistema di controllo di tali registri, della situazione di cassa e di tutte le ricevute e rimesse di pagamento. Un ufficio, inoltre, quello del *certification officier*, dopo avere ricevuto il rendiconto annuale, può in ogni momento chiedere ad un sindacato o ad un suo ufficio la produzione di documenti ritenuti rilevanti.

In considerazione, quindi della particolare posizione di tali associazioni e segnatamente del loro significativo rilievo politico, sociale e finanziario, appare quanto mai opportuno, se non necessario, introdurre nella materia profonde innovazioni.

Oltre all'obbligo di presentazione del bilancio, nel presente disegno di legge sono pertanto stabilite regole precise per la redazione di tale documento in modo da costruire un modello di rendicontazione adeguato alla natura propria non commerciale di questi soggetti e, peraltro, già noto al nostro ordinamento per essere stato disegnato dalla normativa relativa ai partiti ed ai movimenti politici.

Viene inoltre previsto che il bilancio di esercizio, corredato della sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, debba essere pubblicato su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, e trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del sindacato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Con l'articolo 3 è introdotta una norma sanzionatoria che prevede l'azione popolare, per rendere effettivo il rispetto della previsione normativa, peraltro collegando la funzione di controllo ai soggetti titolari dell'elettorato attivo.

In tal modo è anche la stessa società civile, spesso evocata e di rado effettivamente sollecitata e coinvolta, che svolgerà un funzione di vigilanza su soggetti che sono venuti ad esercitare un sempre più incisivo

ruolo pubblico quali esponenti degli interessi dei ceti produttivi.

In caso di inottemperanza agli obblighi sulla rendicontazione, sarà il competente tribunale in composizione monocratica, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, ad irrogare con decreto una sanzione amministrativa che va da 5.000 ai 50.000 euro. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disposta la redazione e pubblicazione del rendiconto a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con spese a carico del sindacato o dell'associazione inadempiente.

È previsto, infine, che, sempre la suddetta decisione, sia disposta la sospensione delle contribuzioni da parte dello Stato e degli enti pubblici a favore dello stesso sindacato od associazione inadempiente.

Contro il decreto, tenuto conto della sua particolare natura, è ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge.

Per quanto superfluo, va da ultimo rimarcato che il disegno di legge non incide in alcun modo sulla libertà di organizzazione sindacale, vero fulcro dell'articolo 39 della Costituzione, rimasto per il resto ancora inattuato. Sarebbe infatti veramente arduo, ed errato, solamente ipotizzare che l'obbligo della redazione e della pubblicazione del bilancio possa minimamente influire e condizionare la libertà di adesione, di costituzione, di elezione di rappresentanti, di comunicazione, di svolgimento dell'attività e di organizzazione in genere del sindacato (Non risulta che per i partiti si sia mai ipotizzato o discusso, allorché si configurò il loro obbligo di rendicontazione, di «attentato» alle libertà politiche, sicuramente di pari dignità di quelle sindacali).

Al di fuori di una accettabile e corretta logica ermeneutica apparirebbe, poi, il riferimento alla lettera dell'articolo 39, comma secondo, per sostenere l'impossibilità di configurare, oltre a quello della registrazione (che più correttamente viene definito un onere), l'obbligo del bilancio, pena l'incostituzionalità del presente disegno di legge. È invero fin troppo facile osservare che l'unico obbligo od onere della registrazione cui si fa riferimento nel secondo comma dell'articolo 39 attiene alla fase del complesso procedimento dell'acquisizione della personalità giuridica e della conseguente possibilità di stipulare contratti con efficacia *erga omnes*. È, insomma, quello della registrazione, un obbligo esclusivamente strumentale a quei fini e pertanto una normativa volta ad introdurre l'obbligo del bilancio (che non attiene perciò a tale *iter*) non può intaccare minimamente nè la libertà sindacale, nè tantomeno quel complesso procedimento pensato dal nostro legislatore costituzionale agli esclusivi suddetti medesimi fini.

Va da ultimo ricordato, a dimostrazione di una sorta di comune sentire, anche politico, sulla necessità dell'innovazione che si propone, che il presente disegno di legge, sostanzialmente conforme a quello in esame, fu presentato per la prima volta dall'attuale proponente e da 150 deputati appartenenti a tutti gli schieramenti politici allora presenti in Parlamento alla Camera dei deputati il 29 gennaio 1998, giungendo alla discussione dell'Aula che, nella seduta del 9 dicembre 1998, ne approvò l'articolo 1 con 224 voti favorevoli e 216 voti contrari. I successivi articoli, invece, non ricevettero uguale sorte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo del rendiconto annuale)

1. I sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, sono tenuti alla redazione del rendiconto annuale di esercizio ed alla sua pubblicazione, nel termine e secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Modalità del rendiconto annuale)

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1 redige il rendiconto annuale di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Il rendiconto annuale è corredato di una relazione del rappresentante legale o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato B alla presente legge.

3. Il rendiconto annuale è, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C alla presente legge.

4. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 tiene il libro giornale e il libro degli inventari.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 conserva ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione di natura amministrativa e contabile.

6. I libri contabili tenuti dai sindacati e dalle associazioni di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, sono numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, il quale dichiara nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

7. Il libro giornale indica giorno per giorno le operazioni compiute.

8. L'inventario è redatto al 31 dicembre di ogni anno e contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto ed è sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

9. Tutte le scritture sono tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se sono necessarie cancellazioni, queste sono eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il primo rendiconto annuale redatto a norma del presente articolo è presentato con riferimento all'esercizio 2010. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il mese di giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto annuale di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

11. Il rendiconto annuale di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere di cui al comma 1, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie

dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, il tribunale in composizione monocratica, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, valutata la gravità della violazione, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì disposta la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato o dell'associazione inadempiente ed a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto è altresì disposta la sospensione delle contribuzioni pubbliche a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente, sino all'ottemperanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

(Ricorribilità)

1. Contro il decreto di cui all'articolo 3 è ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge.

ALLEGATO A
(Articolo 2, comma 1)

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI
DEI SINDACATI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

Stato patrimoniale

Attività.

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, *gadget*, eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contribuzione volontaria e permute;
crediti verso imprese partecipate;
crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali;
denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e risconti attivi.

Passività.

Patrimonio netto:

avanzo patrimoniale;
disavanzo patrimoniale;
avanzo dell'esercizio;
disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso imprese partecipate;
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
altri debiti.

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d'ordine:

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;

fideiussione a/da terzi;
avalli a/da terzi;
fideiussioni a/da imprese partecipate;
avalli a/da imprese partecipate;
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico.

A) Proventi gestione caratteristica.

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato o di enti pubblici.
- 3) Contributi provenienti dall'estero:
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
 - b) da altri soggetti esteri.

4) Altre contribuzioni:

- a) contribuzioni da persone fisiche;
- b) contribuzioni da persone giuridiche;
- c) contribuzioni da partiti o movimenti politici.

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica.

B) Oneri della gestione caratteristica.

- 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
- 2) Per servizi.
- 3) Per godimento di beni di terzi.
- 4) Per il personale:
 - a) stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi.
- 5) Ammortamenti e svalutazioni.
- 6) Accantonamenti per rischi.
- 7) Altri accantonamenti.
- 8) Oneri diversi di gestione.
- 9) Contributi ad associazioni, partiti o movimenti politici.

Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari.

- 1) Proventi da partecipazioni.
- 2) Altri proventi finanziari.
- 3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

- 1) Rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
- 2) Svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari.

- 1) Proventi:

plusvalenza da alienazioni;
varie.
- 2) Oneri:

minusvalenze da alienazioni;
varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio.

ALLEGATO B
(Articolo 2, comma 2)

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Sono indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 3) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 4) l'evoluzione prevedibile della gestione.

ALLEGATO C
(Articolo 2, comma 3)

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Sono indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti da una ad altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile e la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.